



COMUNE DI PISA  
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

<b>Importo complessivo del debito:</b>	€ 232,71	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 189,71	per spese legali
	€ 43,00	per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:** trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:** sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 12/07/2018

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Michele Stefanelli

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 460/2018 del 25/06/2018**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Verde Vittorio nato a Vico Equense il 02/12/1967

Codice fiscale: VRDVTR67T02L845S - GRMMHL67E25L845B

p.iva

Residenza/sede legale: via S. Ciro n. 3 Vico Equense (NA)

**Importo complessivo del debito:** € 232,71

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 189,71	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata alla soc. SEPI per rimborso per notifica tardiva del verbale.

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 460/18 DEL 25/06/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

responsabilità ascrivibile a Sepi spa per notifica tardiva del verbale n. 2095902/2016

PISA, 07/07/2018

Il responsabile dell'istruttoria



**Comune di Pisa**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
**Ufficio Contenzioso**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Il Dirigente**  
**Comandante la Polizia Municipale**  
**L. M. Michele STEFANELLI**





## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

### SEZIONE 1

#### Si comunica a:

Avv. VITTORIO VERDE  
VIA S. CIRO, 3  
80069 VICO EQUENSE  
NA

---

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE  
VIA BATTISTI  
56100 PISA

---

#### Comunicazione di cancelleria

#### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2939/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **460/2018** in data : **25/06/2018**

#### Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**PORUBEK JASMIN SILVIA**

Difeso da:

VITTORIO VERDE

*Resistente Principale*

**COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Pisa 25/06/2018



Sent. n. 460/18  
del 22/6/2018  
R.G. n. 2939/17  
Rep. n.             
Cron. n. 3088/18  
Sentenza dep. 25/6/2018  
Sent. pubblicate  
25/6/2018

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2939/17 R.G. di questo Ufficio e promossa

**D A**

**PORUBEK Jasmin Silvia**, nata in Germania, il 5.9.80, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Vico Equense (NA), via San Ciro n.3 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Verde e Michele Germeno dai quali è rappresentata e difesa per mandato in atti

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA – POLIZIA MUNICIPALE**, rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale dott. M.Stefanelli

**OPPOSTO**

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.6.18 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: annullamento del verbale impugnato; con vittoria di spese di giudizio.

opposto: respingere il ricorso con vittoria di spese. In denegata ipotesi di accoglimento del ricorso compensazione delle spese.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La ricorrente, cittadina tedesca, ha proposto opposizione al verbale n.2095902-93547/2016 del 16.6.16 elevato per la violazione dell'art.7 c.1-14 Cds e notificato il 30.09.17, eccependo la tardività della notifica.

Si è costituito in giudizio l'ente resistente depositando gli atti dell'accertamento, omettendo quelli relativi alla notifica del verbale, e concludendo come in epigrafe.

L'eccezione è fondata.

L'art. 201 del C.d.S. prevede che per i residenti all'estero il verbale, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento.



Dall'esame degli atti risulta che la violazione è stata accertata il 16.6.16, mentre non è stata fornita la prova documentale relativa alla data entro cui il verbale è stato portato alla notifica, ciò allo scopo di ritenere operativo il principio per cui ove l'Amministrazione si avvalga del servizio postale, secondo la relativa disciplina, essa adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, con l'effetto che l'efficacia della notifica, nel caso in cui essa giunga a buon fine, decorre dal momento della spedizione ( Cass. n. 113 del 2004; Cass. n. 10844 del 2003; Cass. n. 3008 del 2004). L'incertezza dell'elemento temporale di consegna del plico all'autorità preposta alla notifica all'estero rende inapplicabile il suddetto principio.

Peraltro il verbale indica la data del 12.6.17 di sua redazione, motivo per il quale, già a tale data, il termine di 360 giorni (computo a giorni) era già decorso.

Deve, pertanto, ritenersi che la notifica è stata effettuata oltre il termine prescritto dall'art.201 CdS, per cui, stante la perentorietà di tale termine, si è verificata la decadenza della pretesa per estinzione dell'obbligazione.

In effetti il termine iniziale per l'esecuzione della notificazione decorre dal momento in cui ragionevolmente dovrebbero ritenersi concluse le attività di accertamento, con il corollario che il giudice non può prendere in considerazione l'eventuale carico di lavoro che abbia impedito all'amministrazione di dar corso sollecitamente all'accertamento (cfr. Cass. 22 maggio 1991 n.5785) ma soltanto parametri oggettivi che tengano conto della reale difficoltà delle indagini richieste per l'accertamento (Cass. n.9544/94).

Le inadeguatezze organizzative della P.A. non possono incidere su termini che siano posti a garanzia del destinatario della contestazione. A nulla varrebbe obiettare che il termine iniziale decorra dal momento in cui la P.A. è stata posta in grado di provvedere all' identificazione del soggetto destinatario, come previsto dall'ultima parte del c.1 dell'art.201, posto che nulla è stato provato sul punto.

Si richiama il recente arresto della Suprema Corte con ord. del 21.3.18 n.7066 secondo cui *"qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile (per tutte, Cass. 25/03/2011, n. 6971; Cass. Sez. U. 09/12/2010, n. 24851); che la ratio che sorregge l'ipotesi residuale, e giustifica la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione sia posta in*



*condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando -(come nella specie)- la difficoltà è connessa all'attività dell'Amministrazione....".*

L'Ente opposto è dunque decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per indiscutibile superamento perentorio del termine di legge di ricezione del verbale da parte del destinatario dell'atto nei previsti 360 giorni.


In punto di spese processuali, si ritiene di doverle porre a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.

**P. Q. M.**

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata con il verbale opposto.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 130,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Vittorio Verde e Michele Germeno dichiaratisi procuratori antistatari.

Così deciso in Pisa il 22.06.18



IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Dario Bongiorno

